

RIVISTA  
DI  
DIRITTO INTERNAZIONALE

VOLUME XC (2007)



---

GIUFFRÈ • EDITORE

## IL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO CHE MODIFICA L'ACCORDO ITALO-ARGENTINO SULLA CITTADINANZA

1. Il 16 agosto 2005 è stato firmato a Buenos Aires il Protocollo aggiuntivo tra la Repubblica argentina e la Repubblica italiana che modifica l'Accordo di cittadinanza del 29 ottobre 1971<sup>(1)</sup>. Questo Protocollo è il risultato di successive negoziazioni tra le delegazioni argentina e italiana iniziate alla fine del 2002<sup>(2)</sup>.

2. Il Protocollo in esame, adottato su richiesta del Governo italiano, è stato concluso per rendere compatibili determinate disposizioni dell'Accordo del 1971 con la nuova normativa italiana in materia di cittadinanza: in particolare con le norme della legge n. 91/1992, intitolata «Nuove norme sulle cittadinanza», che stabilisce che gli italiani i quali acquistano una cittadinanza straniera non perdono per questo solo fatto la loro cittadinanza (art. 11)<sup>(3)</sup>. L'Accordo del 1971 stabilisce infatti che «[i] cittadini italiani e argentini per nascita potranno acquisire rispettivamente la cittadinanza argentina e italiana [...] conservando la loro precedente cittadinanza, con sospensione dell'esercizio dei diritti inerenti a quest'ultima» (art. 1), mentre la Costituzione italiana non ammette alcun tipo di discriminazione fra i cittadini nel godimento dei diritti politici (art. 3). A

(1) Il Protocollo è riprodotto *infra*, p. 915 ss. Per il testo dell'Accordo sulla cittadinanza vedi *Rivista*, 1976, p. 834 ss. L'Accordo è stato reso esecutivo in Italia con la legge 18 maggio 1973 n. 282, in *G.U.* 14 giugno 1973 n. 152, e in Argentina con la legge 20 novembre 1973 n. 20.588, in *Boletín Oficial de la República Argentina*, 7 febbraio 1974; esso è entrato in vigore in seguito allo scambio delle rispettive ratifiche il 12 settembre 1974.

(2) Vedi OYARZÁBAL, *La revisione dell'Accordo italo-argentino di doppia cittadinanza*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2005, p. 101 ss.

(3) Sulla legge del 1992, vedi ARENA, *La cittadinanza nella nuova normativa italiana*, Minerbio, 1993; CLERICI, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, Padova, 1993; *Commento alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza* (a cura di Ballarino, Nascimbene e Barel), in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 1993, pp. 1-145.

partire dall'entrata in vigore della legge n. 91/1992, si sono quindi dovuti garantire tali diritti anche agli italiani per nascita che si sono avvalsi dell'Accordo di cittadinanza con l'Argentina<sup>(4)</sup>. Ciò è stato reso possibile, senza incorrere in una violazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, dallo stesso art. 8 dell'Accordo secondo cui le sue disposizioni sono applicabili in quanto compatibili con quelle costituzionali vigenti negli Stati parti<sup>(5)</sup>.

In realtà occorre ricordare che per gli argentini per nascita l'Accordo del 1971 ha assunto un ruolo importante soltanto per sei anni dei trenta di vigenza, precisamente tra il 1978 e il 1984, durante il vigore della legge n. 21.795<sup>(6)</sup> (attualmente abrogata), che sanzionava con la perdita della cittadinanza gli argentini di origine che si naturalizzassero in uno Stato straniero, salvo quanto era disposto dai trattati internazionali in vigore (art. 7, lett. a)). La legge n. 346, in vigore fino al 1978 e nuovamente dal 1984<sup>(7)</sup>, prevede invece una disciplina quasi identica a quella dell'Accordo del 1971, in particolare riguardo all'esercizio dei diritti politici. Non può pertanto sorprendere la mancanza d'interesse dimostrata dagli argentini per nascita per questo Accordo.

<sup>(4)</sup> Cfr. *Acta de las reuniones llevadas a cabo los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2002 en Buenos Aires entre la delegación argentina y la delegación italiana con el fin de examinar la aplicación del Convenio de nacionalidad entre Italia y Argentina de 1971 a la luz de las legislaciones en vigor en ambos Estados*, riprodotti in OYARZÁBAL, *La nacionalidad argentina*, Buenos Aires, 2003, pp. 87-89. Sulla costituzionalità dell'Accordo del 1971, vedi MAZZIOTTI, *Un trattato incostituzionale: il recetto Accordo italo-argentino sulla cittadinanza*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1971, p. 241 ss.; BISCOTTINI, *Un trattato «incostituzionale»? A proposito dell'Accordo italo-argentino sulla cittadinanza*, *ibidem*, 1973, p. 83 ss.; TREVES, *Costituzione e Accordo italo-argentino sulla cittadinanza*, *ibidem*, 1975, p. 294 ss.

<sup>(5)</sup> Per una critica a questa disposizione vedi RAMELLA, *Nacionalidad y ciudadanía*, Buenos Aires, 1978, pp. 82-84, secondo il quale l'art. 8 dell'Accordo del 1971 contraddice gli articoli 26 e 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 che prevedono l'adempimento in buona fede degli accordi e l'impossibilità di invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. In realtà, la contraddizione non esiste, a mio parere, perché la prevalenza delle norme costituzionali su quelle convenzionali si fonda sulla volontà delle due parti così come dichiarata nell'Accordo. Sull'incostituzionalità in Italia dell'art. 8, vedi MAZZIOTTI, *op. cit.*, p. 245, e la risposta di BISCOTTINI, *op. cit.*, p. 87.

<sup>(6)</sup> Legge 18 maggio 1978 n. 21.795, in *Boletín Oficial*, 23 maggio 1978. Su questa legge, vedi RAMELLA, *op. cit.*

<sup>(7)</sup> Legge 12 ottobre 1869 n. 346, non pubblicata nel *Boletín Oficial*. La legge 24 marzo 1984 n. 23.059, in *Boletín Oficial*, 10 aprile 1984, ha abrogato quella n. 21.795 e ripristinato la legge centenaria n. 346 del 1869, e al tempo stesso ha invalidato ed eliminato ogni effetto giuridico alle cancellazioni della cittadinanza argentina avvenute in applicazione della legge abrogata. Su queste leggi, vedi OYARZÁBAL, *La nacionalidad*, *cit.*

3. Il Protocollo del 2005 modifica in maniera sostanziale gli articoli 1 e 3 dell'Accordo del 1971 relativi al godimento di certi diritti civili e politici. Altri aspetti dell'Accordo rimangono invariati, tra i quali uno dei più importanti è quello dell'esclusione dal regime convenzionale di coloro che acquisiscono la doppia cittadinanza per nascita — argentini perché nati in territorio argentino (*ius soli*) e italiani perché figli di padre italiano o madre italiana (*ius sanguinis*), o argentini perché figli di padre argentino (*ius sanguinis*) e italiani perché figli di madre italiana (*ius sanguinis*) o viceversa<sup>(8)</sup>. Per quanto strano ciò possa sembrare, l'Accordo si riferisce esclusivamente agli argentini per nascita e agli italiani per nascita che acquistano rispettivamente la cittadinanza italiana e quella argentina per «naturalizzazione», ciò che costituisce in realtà la forma di doppia cittadinanza meno presente tra i due paesi<sup>(9)</sup>.

Questa è l'unica interpretazione possibile in base al testo dell'Accordo, che si riferisce all'«acquisto» di una cittadinanza (art. 1), stabilisce che i governi si obbligano «a facilitare l'espletamento delle procedure per la concessione della nuova cittadinanza» (art. 7; anche il preambolo), e prevede che l'adempimento degli obblighi militari sia regolato dalle leggi del paese che concede la nuova cittadinanza (art. 3), dato che il servizio militare delle persone nate in Argentina da genitori italiani è già disciplinato da altro accordo<sup>(10)</sup>.

<sup>(8)</sup> Nonostante sia opinione comune che l'Argentina rientri tra i paesi che seguono lo *ius soli*, l'ordinamento argentino ha fin dal principio ammesso anche lo *ius sanguinis* come modo di trasmissione della cittadinanza *ab origine*. Cfr. la legge n. 346 del 1869, cit., art. 1, par. 2, il cui regolamento di esecuzione è costituito dal decreto n. 3.213/84, in *Boletín Oficial*, 19 ottobre 1984, modificato dal decreto n. 1.601/2004, ivi, 19 novembre 2004 (figli di argentini per nascita che, essendo nati all'estero, optino per la cittadinanza di origine). Cfr. anche la legge 29 ottobre 1964 n. 16.569, ivi, 3 dicembre 1964 (cittadinanza argentina dei figli di argentini nati all'estero durante l'esilio dei loro genitori); la legge 22 maggio 1975 n. 20.957, ivi, 16 giugno 1975 (cittadinanza argentina dei figli dei funzionari del servizio estero della Repubblica); la legge 29 marzo 1968 n. 17.692, ivi, 4 aprile 1968 (cittadinanza argentina dei figli di argentini che prestino servizi in organizzazioni internazionali).

<sup>(9)</sup> Vedi MORELLI, *L'Accordo di cittadinanza italo-argentina: un'occasione mancata*, in *Rivista*, 1977, p. 153.

<sup>(10)</sup> Accordo firmato a Buenos Aires l'8 agosto 1938, in *G.U.* 9 dicembre 1938 n. 280. Cfr. TREVES, op. cit., pp. 295-297; MORELLI, op. cit., pp. 153-155. Anche RUA, *Los convenios de doble nacionalidad: su verdadero ámbito de aplicación*, in *La Ley Suplemento de Actualidad*, 7 giugno 2005, p. 1 ss.; BOGGIANO, *La doble nacionalidad en el derecho internacional privado*, Buenos Aires, 1973, p. 47 ss. (sebbene questo libro analizzi principalmente l'Accordo di doppia cittadinanza tra Argentina e Spagna del 14 aprile 1969, l'Accordo italo-argentino riproduce il testo del primo). Recentemente, la Corte suprema di giustizia argentina è parsa aderire alla tesi opposta quando ha confermato la decisione della Camera nazionale elettorale nel caso *Padilla, Miguel N. s/presentación*, sentenza del 10 aprile 2007, n. P. 1571 XL., non pubbli-

Questa interpretazione fu inoltre sostenuta da entrambe le Parti negli incontri di Buenos Aires alla fine del 2002<sup>(11)</sup>. La prassi successiva relativa all'applicazione dell'Accordo conferma quindi l'intenzione delle parti quale risulta dal testo, in conformità alle regole generali di diritto internazionale sull'interpretazione dei trattati<sup>(12)</sup>.

4. Passiamo ora ad analizzare gli aspetti dell'Accordo del 1971 che sono invece stati modificati dal Protocollo del 2005. Il principio generale è codificato nell'art. 1 del Protocollo, che stabilisce che « [i] cittadini argentini ed italiani che si sono avvalsi o si avvarranno delle disposizioni dell'Accordo saranno soggetti alla giurisdizione e alla legislazione del paese che concede la nuova cittadinanza, per tutti gli atti che siano suscettibili di produrre effetti giuridici nel suo ordinamento », mentre « per tutto quanto non sia incompatibile con la presente disposizione, si applicherà a tali persone anche la legislazione del paese di origine ».

Occorre sottolineare l'evoluzione concettuale che rappresenta questo Protocollo in relazione all'Accordo del 1971, ma anche — come vedremo più avanti — rispetto al Protocollo aggiuntivo che modifica l'Accordo di cittadinanza tra Argentina e Spagna del 1969, entrato in vigore cinque anni fa<sup>(13)</sup>.

---

cata, relativa nientemeno che a uno dei giudici della stessa Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni, cittadino argentino perché nato in Argentina e cittadino italiano perché discendente da italiani. Citando la decisione della Camera, la Corte ha sostenuto che « il fatto che la decisione sui criteri di attribuzione della cittadinanza sia una facoltà del diritto interno degli Stati, determina che i principi della cittadinanza naturale [*ius soli*] e di origine [*ius sanguinis*] coesistano nella comunità internazionale, ciò che con frequenza origina la sovrapposizione di cittadinanze [...]. Per queste situazioni e per le possibili conseguenti incongruenze si conclusero gli accordi di nazionalità » (considerando 3°). Occorre avvertire che il testo citato si trova nei considerando e non nella parte dispositiva della decisione e che la Corte era composta nella sua totalità da giudici *ad hoc*; il valore di questo precedente è pertanto dubbio. A favore di questa tesi, in Italia, MAZZIOTTI, op. cit., p. 241 ss.; BISCOTTINI, op. cit., pp. 84-86.

(11) Vedi *Acta*, cit., n. 1.

(12) Cfr. articoli 31, paragrafi 1 e 3, lett. b), Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Anche se la Convenzione di Vienna non si applica all'Accordo del 1971 in virtù del principio di irretroattività della Convenzione (art. 4) (la Convenzione di Vienna è entrata in vigore tra Argentina e Italia il 27 gennaio 1980 ai sensi del suo art. 84), i principi di interpretazione dei trattati che essa contiene sono generalmente considerati come codificatori del diritto internazionale consuetudinario in vigore.

(13) Firmato a Buenos Aires il 6 marzo 2001, è entrato in vigore il 1° ottobre 2002, ed è stato applicato provvisoriamente dalla data della firma. Per un commento, vedi OYARZÁBAL, *El Protocolo adicional al Convenio de nacionalidad entre España y Argentina: un análisis desde la perspectiva argentina*, in *Revista española de derecho int.*, 2004, p. 579 ss.

L'Accordo del 1971 stabilisce che le persone che si avvarranno delle sue disposizioni rimangono soggette alla legislazione del paese che ha concesso la nuova cittadinanza e, in nessun caso, alla legislazione di entrambi i paesi contemporaneamente (art. 1). Questo principio ha portato una certa dottrina a sostenere che il vero obiettivo dell'Accordo è quello di eliminare il problema della doppia cittadinanza posto che si riconosce agli interessati una sola cittadinanza per volta, giacché la persona, sprovvista dei diritti inerenti ad una delle cittadinanze, conserva realmente un unico diritto: quello di riacquistare la cittadinanza persa (ciò che mostrerebbe la sua qualità di straniero), ciò che può fare soltanto se trasferisce la residenza nel territorio dello Stato interessato, e, a sua volta, è condizionato dal fatto che tale Stato le conceda il rispettivo permesso di soggiorno<sup>(14)</sup>.

Il Protocollo ammette invece che gli argentini che acquistano la cittadinanza italiana e gli italiani che acquistano quella argentina conservino la maggioranza dei diritti dei cittadini di cui sono titolari nel proprio paese d'origine; e ciò facendo ammette, se qualcuno ne avesse mai avuto il dubbio, la doppia cittadinanza.

5. L'applicazione e la portata di questo criterio generale sono definite negli articoli 2 e 3 del Protocollo. L'art. 2 relativo al godimento di certi diritti civili solleva alcune difficoltà interpretative, più per ciò che omette di stabilire che per ciò che invece sancisce. Tale norma stabilisce che «[l]e persone che si sono avvalse dell'Accordo possono farsi rilasciare o rinnovare i propri passaporti e altri documenti di viaggio in entrambi i paesi, anche contemporaneamente», mentre per l'Accordo del 1971 la concessione di passaporti è regolata dalle leggi del paese che concede la nuova cittadinanza (art. 2). La riforma è in linea con la legislazione argentina (applicabile nei casi nei quali non esiste accordo sulla doppia cittadinanza) che, sebbene sospenda l'esercizio dei diritti politici per le persone che ottengono una cittadinanza straniera, permette loro di continuare ad utilizzare il passaporto argentino.

La domanda che occorre porsi è quale normativa si applichi agli *altri diritti civili* che il Protocollo non indica specificamente, ma che vengono invece menzionati dall'Accordo del 1971, come la protezione diplomatica e i diritti sociali e di lavoro (art. 3). Si potrebbe argomentare che tali diritti rientrano nella regola generale dell'art. 1 del Protocollo e vengono conseguentemente sottoposti alle leggi

---

(14) Cfr. BISCOTTINI, op. cit., pp. 84-85.

di entrambi i paesi in quanto compatibili. Questa non sembra tuttavia l'interpretazione corretta. Il fatto che il diritto di rinnovare il passaporto sia espressamente regolato nel Protocollo conduce a ritenere che le parti abbiano voluto sottoporre gli altri diritti (quelli non disciplinati espressamente dal Protocollo) alle norme originarie dell'Accordo, quelle che rinviano alla legge del paese che concede la nuova cittadinanza. Tanto più che le disposizioni del Protocollo non «sostituiscono» quelle dell'Accordo, perché il primo vuole «adattare» il secondo alle nuove situazioni che si sono prodotte (preambolo). D'altra parte, questa soluzione è congrua con la regolamentazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 nella parte relativa all'applicazione di trattati successivi che regolano la stessa materia (art. 30, par. 3). Della Convenzione sono parti sia la Repubblica argentina sia la Repubblica italiana.

Ciò conduce a situazioni che gli autori del Protocollo non sembrano aver considerato, tra le quali quelle dei discussi diritti di residenza e di lavoro della persona che, essendosi naturalizzata argentina o italiana, desidera ritornare a vivere nel suo paese di origine<sup>(15)</sup>. Effettivamente, la sospensione dei diritti di entrare e di risiedere che sorge in base all'Accordo può sembrare coerente con una certa interpretazione dello stesso<sup>(16)</sup> ma è certamente inconciliabile con la doppia cittadinanza che riconosce il Protocollo. Quantomeno in Argentina, qualsiasi diniego di ingresso o di soggiorno della persona nel territorio argentino potrebbe essere suscettibile di impugnazione costituzionale per violazione dell'art. 14 che riconosce a tutti i cittadini il diritto di «entrare, rimanere, transitare e uscire» dall'Argentina. Queste considerazioni valgono anche per il diritto di lavorare protetto dalla stessa disposizione costituzionale. Dal punto di vista del diritto internazionale, il rifiuto di permettere l'ingresso dei propri cittadini nel territorio nazionale o di consentire loro di prestarvi lavoro potrebbe fare incorrere lo Stato argentino o quello italiano in responsabilità<sup>(17)</sup>.

6. In sintesi, la novità fondamentale introdotta dal Protocollo concerne il godimento dei diritti politici che, nel nuovo regime, de-

(15) Vedi MAZZIOTTI, op. cit., p. 242; BISCOTTINI, op. cit., pp. 84-85.

(16) Vedi *supra*, nota 14 e il paragrafo precedente.

(17) Vedi, per esempio, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articoli 13, par. 2, e 23, par. 1); il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 12, par. 4); il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 6, par. 1), per citare soltanto strumenti di applicazione universale.

vono essere classificati in due categorie: il diritto di voto, da un lato; il diritto di essere eletto e di svolgere cariche pubbliche, dall'altro. Per comprendere l'importanza della riforma, occorre soffermarsi brevemente sull'Accordo originario.

L'Accordo del 1971 determina in sostanza la sospensione dei diritti politici per gli argentini che si naturalizzano italiani e per gli italiani che si naturalizzano argentini alle condizioni dell'Accordo; e introduce nel regime convenzionale la distinzione tra « nazionalità », come qualità di appartenenza di una persona ad uno Stato, e « cittadinanza », come titolarità dei diritti politici.

Questa distinzione tra nazionali e cittadini si è affermata in modo uniforme in America latina, mentre risulta sconosciuta agli altri paesi<sup>(18)</sup>. Essa ha origine nel pensiero dell'argentino Juan Carlos Garay che voleva dare una risposta alle preoccupazioni e ai problemi derivanti dal fenomeno dell'immigrazione massiccia di europei verso l'America del Sud, principalmente l'Argentina, nella seconda metà del secolo XIX. Garay concepì la nazionalità come un fatto naturale, indipendente dalla volontà della persona, che l'acquista con la nascita e non la perde sino alla morte. La cittadinanza, invece, è l'insieme dei diritti politici: la si può acquistare e perdere, e la si deve riconoscere a qualsiasi persona che si stabilisce e lavora per un periodo di tempo più o meno lungo in un paese determinato<sup>(19)</sup>. Ma Garay non ammette la doppia cittadinanza, perché la ritiene impossibile, ma soltanto la possibile coesistenza di una nazionalità con una cittadinanza straniera<sup>(20)</sup>.

L'Accordo del 1971 introduce a ben vedere la figura delle « cittadinanze disuguali ». Si ammette la coesistenza di una doppia nazionalità, nella quale soltanto una è piena ed effettiva e l'altra si trova nello stato latente o di minore intensità o efficacia. Questa formula è simile a quella che aveva già adottato il legislatore argentino un secolo prima<sup>(21)</sup>, ma era sconosciuta in Italia; ciò spiega in parte il dibattito che questo Accordo suscitò tra i giuristi italiani<sup>(22)</sup>, e non invece tra gli studiosi argentini.

(18) Vedi REZEK, *Le droit international de la nationalité*, in *Recueil des cours*, 1986-III, pp. 344-345.

(19) Vedi GARAY, *La ciudadanía automática*, in *Revista argentina de derecho int.*, 1922, p. 264 ss.

(20) Vedi DE CASTRO, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, in *Recueil des cours*, 1961-I, pp. 612-614.

(21) L'art. 8 della legge n. 346, cit., stabilisce: « Non potranno esercitarsi i diritti politici per i naturalizzati in paese straniero [...] ».

(22) Vedi *supra*, note 4 e 9. Anche ARENA, *L'accordo tra l'Italia e l'Argentina in*

7. Questa distinzione tra nazionalità e cittadinanza svanisce con il Protocollo del 2005, conseguentemente al fatto che i nazionali vengono a godere di quasi tutti i diritti dei cittadini.

Il diritto di voto non è più condizionato alla residenza nello Stato interessato. Anzi, l'art. 3 del Protocollo si dirige proprio ai *non residenti* quando stabilisce che « [l]e persone che si sono avvalse o si avvarranno dell'Accordo potranno esercitare i diritti politici attribuiti dai rispettivi ordinamenti ai propri residenti all'estero ». Pertanto, dall'entrata in vigore in Argentina della legge n. 24.007 del 1991, sul registro di residenti all'estero<sup>(23)</sup>, e del Protocollo, gli argentini naturalizzati italiani che si sono avvalsi o si avvarranno dell'Accordo e che risiedano fuori dal territorio argentino (in Italia o in un altro paese), potranno votare nelle elezioni che si celebrano in Argentina per eleggere il Presidente e il vicepresidente, i senatori e i deputati federali.

Questo beneficio, del quale non godono gli altri argentini che si naturalizzano in altri paesi — ad eccezione della Spagna, a seguito della riforma introdotta dal Protocollo di 2001 che modifica l'Accordo di cittadinanza tra l'Argentina e la Spagna del 1969<sup>(24)</sup> — è destinato a rinnovare l'interesse delle persone di doppia cittadinanza italiana ed argentina ad avvalersi dell'Accordo del 1971.

8. La distinzione tra nazionalità e cittadinanza si ripropone soltanto per l'esercizio delle cariche pubbliche e/o elettive, perché le persone che sono considerate come argentine e italiane dai rispettivi ordinamenti giuridici non possono esercitarle contemporanea-

---

*materia di cittadinanza: osservazioni e chiarimenti*, in *Lo stato civile italiano*, 1977, p. 451 ss.

<sup>(23)</sup> Legge 9 ottobre 1991 n. 24.007, in *Boletín Oficial*, 5 novembre 1991, il cui regolamento di esecuzione è costituito dal decreto n. 1.138/93, in *Boletín Oficial*, 9 giugno 1993.

<sup>(24)</sup> Vedi *supra*, nota 13. Il Protocollo con la Spagna non contiene una disposizione simile a quella dell'art. 3 del Protocollo con l'Italia. Questa mancanza dev'essere interpretata nel senso che l'esercizio dei diritti politici è regolato dalla legislazione interna di ciascun paese. Così, un argentino per nascita o naturalizzato che risiede in Spagna, paese del quale è anche cittadino, non può esercitare in Argentina i diritti politici, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 346 sulla cittadinanza argentina, cit., mentre un doppio cittadino ispano-argentino residente in Argentina ha il diritto di votare nelle elezioni spagnole per posta o nel rispettivo consolato spagnolo giacché si tratta di un caso di doppia cittadinanza consentito dall'art. 23 della Costituzione spagnola. In altre parole, mentre il doppio cittadino domiciliato in Argentina gode di tutti i diritti politici conformemente alla Costituzione e alle leggi di entrambi i paesi, quello domiciliato in Spagna è inabilitato ad esercitare i diritti politici in Argentina.

mente nel territorio di entrambi i paesi (art. 3 del Protocollo). Questa distinzione tra le persone che sono soltanto titolari del diritto di voto e le persone che hanno anche il diritto di esercitare cariche pubbliche (cittadini completi) è sconosciuta in Argentina, dove si distingue soltanto tra nazionali e cittadini; e pare essere una concessione fatta all'Italia, il cui ordinamento aderisce (sebbene non in termini assoluti, certamente in maggiore misura rispetto a quello argentino) alla nozione di cittadinanza come rapporto tra il cittadino e lo Stato che può estinguersi in caso di mancanza di lealtà della persona verso il paese. Non esiste nella legislazione argentina una disposizione simile a quella dell'art. 12 della legge italiana n. 91/1992 secondo cui una persona perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato estero, non lo abbandoni dopo essere stato intimato a farlo dal Governo italiano. La cittadinanza argentina non si estingue per alcun motivo<sup>(25)</sup>, nemmeno in caso di tradimento, né può divenire oggetto di rinuncia dell'interessato.

Da un'altra prospettiva, il Protocollo non fa altro che riconoscere la difficoltà pratica di svolgere una carica pubblica o elettiva a distanza. Come farà un italo-argentino residente in Argentina ad operare come deputato nel Parlamento italiano? Un'eccezione si avrebbe per i diplomatici e i consoli le cui nomine richiedono tuttavia il consenso espresso dello Stato ricevente quando la persona scelta abbia la cittadinanza di quest'ultimo<sup>(26)</sup>.

A parte questa ipotesi, quando esiste un cumulo di cariche, prevale la normativa del luogo di residenza (art. 3 del Protocollo). Qualunque paese potrebbe intimare alla persona di scegliere una delle due cariche. Se questa persona non dovesse effettuare una scelta entro un termine ragionevole, il paese dove la persona non risiede dovrà destituirlo dalla carica. Questa è l'unica sanzione applicabile giacché, a mio giudizio, la normativa convenzionale esclude che possano derivare altre conseguenze dalla normativa nazionale, tra le

---

<sup>(25)</sup> Salvo in caso di falsa dichiarazione od occultamento di fatti importanti nella fase di naturalizzazione. Cfr. art. 14 del decreto (senza numero) del 19 dicembre 1931, che ha attuato la legge n. 346, in *Digesto de justicia*, 1948-I, p. 437, pubblicato anche in *Anales de legislación argentina*, 1920-1949, p. 934. Vedi anche le sentenze della Corte suprema argentina nei casi *Block, Federico Joaquín E.*, in *Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*, vol. 212, p. 321 ss.; *Procurador fiscal v. Schnaider, Samuel*, ivi, vol. 222, p. 85 ss.; *Berenstein, Moisés*, ivi, vol. 257, p. 105 ss.

<sup>(26)</sup> Cfr. la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 (art. 8, par. 2) e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 (art. 22, par. 2).

quali ad esempio la perdita della cittadinanza italiana, come prevede invece l'art. 12 della legge n. 91/1992.

9. In conclusione, con tutti i suoi chiaroscuri, il Protocollo costituisce un passo nella direzione corretta, o quantomeno nella direzione che veniamo propugnando: verso l'istituzionalizzazione piena nell'ordinamento giuridico argentino della doppia cittadinanza<sup>(27)</sup>. Questa è la tendenza del diritto comparato, in cui si sta superando l'idea che la cittadinanza multipla sia un'anomalia da evitare, e si sta affermando la tesi favorevole al suo riconoscimento con tutti i diritti e gli obblighi che derivano dal possedere varie cittadinanze, senza altro limite che quello derivante dalla impossibilità materiale di esercitarli.

MARIO J. A. OYARZÁBAL

---

(27) Vedi OYARZÁBAL, *Doble nacionalidad y ciudadanía: el artículo 8 de la ley 346 y la suspensión de los derechos políticos de los naturalizados en país extranjero*, in *La ley*, 2003-F, p. 1158 ss. (che invita ad abrogare l'art. 8 della legge n. 346, cit., ciò che garantirebbe il diritto di voto a tutti i cittadini argentini maggiori di 18 anni quand'anche essi possiedano altre cittadinanze).